

RICORSO N. 7896

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 90/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

S.S. BORGO ISOLABELLA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ILVA SARONNO SPA

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 6.4.2017 la Società Semplice Borgo Isolabella ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000038265 per il segno figurativo costituito dalla denominazione

ISOLABELLA DELLA CROCE

per prodotti appartenenti alla classe 33 dell'Accordo di Nizza (bevande alcoliche tranne la birra).

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 20.12.2017 presentava opposizione la società ILVA SARONNO S.p.A. invocando il rischio di confusione del segno opposto con una serie di marchi anteriori complessi da essa registrati per la medesima classe merceologica e contenenti al loro interno, insieme ad altri elementi figurativi e denominativi, la parola

“Isolabella”

Nel corso del procedimento, il titolare de marchio opposto chiedeva la prova dell'uso anteriore dei marchi da parte dell'opponente, il quale assolveva a detto onere depositando idonea documentazione a supporto. L'Ufficio accoglieva quindi l'opposizione ritenendo fondato il rischio di confusione tra il marchio opposto e quelli anteriori fatti valere dall'opponente.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio è insorto l'odierno ricorrente, il quale ne chiede l'annullamento. Resiste la opponente, la quale chiede invece la integrale conferma del provvedimento impugnato.

Nel corso dell'udienza, i difensori delle parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo e di rinunciare consensualmente al ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.


§ § §



Roma, 21.03.2022


Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addl 30/8/2022

IL SEGRETARIO

